

COMMISSIONE VII

DIFESA

20.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MATTARELLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
COVELLI; DURAND DE LA PENNE; SCARASCIA MUGNOZZA; BOLDRINI; MICHELINI: Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'Ordine militare d'Italia (<i>Testo unificato modificato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (97-106-415-450-500B)	86	Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito (1684)	89
PRESIDENTE	86, 87	PRESIDENTE	89, 90
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	87	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	90
FORNALE, <i>Relatore</i>	86	FASOLI	89
GUADALUPI	86, 87	SCARASCIA MUGNOZZA, <i>Relatore</i>	89, 90
SCARASCIA MUGNOZZA	86	Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare (1685)	90
Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del corpo delle capitanerie di porto (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>) (1671)	89, 92	PRESIDENTE	90, 91
PRESIDENTE	89, 92	DE MEO, <i>Relatore</i>	90
DE MEO, <i>Relatore</i>	89, 92	ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	91
		FASOLI	90
		GUADALUPI	91
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	93

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Covelli; Durand de la Penne; Scarascia Mugnozza; Boldrini; Michelini: Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'ordine militare d'Italia (Testo unificato modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (97-106-415-450-500-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato, modificato dalla IV Commissione permanente del Senato, delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Covelli; Durand de la Penne; Scarascia Mugnozza, de Meo; Boldrini, D'Alessio, D'Ippolito, Fasoli, Nahoum, Trombadori, Vergani; Michelini, Almirante e Romeo: « Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'ordine militare d'Italia ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge, nel testo unificato, fu già approvata dalla nostra Commissione; ci ritorna ora con le modifiche apportate agli articoli 2 e 6 dal Senato.

Comunico che la V Commissione bilancio, ha espresso parere favorevole sulle modificazioni del Senato a condizione che la indicazione di copertura formulata dall'articolo 6 risulti integrata con il richiamo anche degli stanziamenti del fondo globale dell'anno finanziario 1970.

Il Relatore, onorevole Fornale, ha facoltà di riferire.

FORNALE, *Relatore*. Il Senato ha apportato due modifiche al testo unificato, già da noi approvato. Innanzitutto, al primo comma dell'articolo 2, ha aumentato la pensione straordinaria ai decorati dell'ordine militare d'Italia, portandola, da lire 150 mila annue a 210 mila per i cavalieri, da lire 180 mila a lire 240 mila per gli Ufficiali, da lire 200 mila a lire 270 mila per i Commendatori, da lire 250 mila a 300 mila per i Grand'Ufficiali e da lire 300 mila a lire 330.000 per i Cavalieri di Gran Croce.

L'approvazione di questo emendamento ha comportato anche un aumento, di 40 milioni annui, dell'onere globale previsto e conseguentemente un emendamento, in tal senso, all'articolo 6. Per questi due emendamenti il

testo è tornato all'esame della nostra Commissione.

Ora, come ha comunicato il Presidente, la V Commissione bilancio chiede una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 6; il provvedimento dovrà tornare all'altro ramo del Parlamento per la definitiva approvazione. Raccomando una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Vorrei approfittare di questa occasione per sollevare ancora una volta un problema fondamentale. Questo testo unificato di varie proposte di legge, approvato dalla nostra Commissione fin dal 13 marzo, ha una importanza, più che di ordine economico, di ordine morale ed ha incontrato una favorevole accoglienza. Però, le modifiche apportate dal Senato (per altro, già nella nostra Commissione si era discusso di elevare il soprassoldo ai decorati dell'Ordine militare) ed ora l'ulteriore modifica richiesta dalla V Commissione bilancio stanno portando troppo per le lunghe l'approvazione definitiva del provvedimento, con la conseguenza che esso, che di per sé ha un suo proprio significato, finisce per perdere tutto questo significato.

Vorrei approfittare dell'occasione per raccomandare alla Commissione bilancio di essere meno rigorosa, quando, come nel caso in esame, la sostanza è fatta salva dall'intesa intercorsa fra il proponente l'emendamento che aumenta l'onere di 40 milioni e il rappresentante del tesoro. Vorrei insomma che il Presidente, così come ha fatto anche recentemente, si facesse portavoce di questa nostra doglianza ed esprimesse al Presidente della Commissione bilancio l'esigenza di venirci incontro con uno spirito molto più democratico e molto più avanzato.

Ripeto. Il provvedimento in questione, che applica nei confronti di questi decorati un minimo di intervento finanziario, ha essenzialmente un valore simbolico e morale, che purtroppo ora, a causa del defatigante iter, viene a perdere gran parte del suo significato.

SCARASCIA MUGNOZZA. Per evitare che possano avvenire ulteriori disguidi, accetto lo emendamento e il conseguente ritorno del provvedimento al Senato. Però, mi preme mettere in rilievo come da questo ulteriore ritardo nella approvazione della proposta possono derivare delle complicazioni.

Come tutti sanno, gli assegni di medaglia vengono pagati con il mese di dicembre. Ora, se il Senato, per un motivo qualsiasi, dovesse ritardare l'approvazione di questa legge, probabilmente il Ministero del tesoro non sarebbe in grado di pagare gli assegni di medaglia aumentati con il mese di dicembre.

Vorrei pertanto pregarla, signor Presidente, se fosse possibile, di rendersi interprete presso il Senato, per la più sollecita e definitiva approvazione del provvedimento, e presso il Ministero del tesoro, per la predisposizione fin da ora dei mandati di pagamento aggiornati secondo le nuove norme.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Mi associo alle sollecitazioni che sono state fatte dagli onorevoli Guadalupi e Scarscia Mugnozza e sono anche io a pregare il signore Presidente di voler far trasmettere al più presto al Senato il provvedimento, in modo di poterne avere l'approvazione anche dall'altro ramo del Parlamento nel più breve tempo possibile e di poter dar corso agli adeguamenti, che, nel loro valore più simbolico che reale, hanno un grande significato.

GUADALUPI. Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei che la preoccupazione relativa ai tempi tecnici dell'attuazione fosse concretizzata in un brevissimo ordine del giorno per provocare l'iniziativa del rappresentante del Governo, sicché ci sia un impegno da parte del tesoro che solleciti gli uffici preposti e l'organizzazione dell'apparato meccanografico al lavoro di competenza.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il merito dell'emendamento proposto dalla V Commissione, anche se, come ha rilevato l'onorevole Guadalupi, vi è stata una eccessiva preoccupazione formale, debbo dire che nella sua sostanza, anche se si riferisce a soli 40 milioni, è perfettamente legittimo. Il fatto che il bilancio per il 1970 sia già stato presentato comporta la necessità di una norma per la riduzione del capitolo 3523 per l'ammontare corrispettivo secondo l'ampliamento di spesa voluto dal Senato, mentre se le proposte di legge fossero state approvate prima dalla presentazione del bilancio, il tesoro avrebbe potuto e dovuto modificarlo nella sua preparazione. Dal punto di vista formale, mi pare quindi che la Commissione bilancio abbia fatto una proposta pienamente legittima e motivata. Comun-

que ritengo che possiamo sollecitare il Presidente della Commissione bilancio — e soprattutto il comitato pareri (come si è fatto già in passato) — a guardare i problemi che interessano la nostra Commissione con la consueta comprensione.

Dal punto di vista dell'*iter* del provvedimento, penso che il ritorno al Senato per l'approvazione delle variazioni suggerite dalla Commissione bilancio, anche se rappresenta un elemento di ritardo, sia un cammino molto più spedito che il ritornare alla Commissione stessa per un chiarimento, che potrebbe, comunque, non escludere la necessità della modifica proposta.

Quello di cui la Commissione può essere certa è che noi trasmetteremo immediatamente — possibilmente oggi stesso — al Senato il nuovo testo approvato, in modo che il Senato possa a sua volta approvarlo nella prossima settimana. Mi permetto però di pregare i colleghi di non formalizzare un suggerimento al tesoro in un ordine del giorno, che formalmente non avrebbe legittimità. Un ordine del giorno potrebbe semmai prevedere una sollecitazione generica al Governo perché le cose vengano fatte con la speditezza necessaria, affinché si possa procedere già in dicembre, al pagamento dell'assegno nella nuova misura fissata dalla legge. E su questo conto sull'accordo della Commissione.

Debbo ancora informare che è pervenuta qualche protesta per la riduzione della percentuale degli assegni alle vedove e agli orfani. Però il problema è superato, in quanto le decisioni della nostra Commissione sono state confermate dal Senato, con la sua approvazione.

Passiamo ora all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

L'articolo 1 rimane invariato nel testo approvato dalla nostra Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il primo comma era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

« Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

- per il grado di Cavaliere, lire 150.000;
- per il grado di Ufficiale, lire 180.000;
- per il grado di Commendatore, lire 200.000;
- per il grado di Grand'Ufficiale, lire 250.000;
- per il grado di Cavaliere di Gran Croce, lire 300.000 ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente altro:

« Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

per il grado di Cavaliere, lire 210.000;
per il grado di Ufficiale, lire 240.000;
per il grado di Commendatore, lire 270.000;
per il grado di Grand'Ufficiale, lire 300.000;
per il grado di Cavaliere di Gran Croce, lire 330.000 ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2, nel suo complesso, rimane pertanto così formulato:

ART. 2.

Ai decorati dell'Ordine militare d'Italia è concessa una pensione straordinaria nelle seguenti misure annue:

per il grado di Cavaliere, lire 210.000;
per il grado di Ufficiale, lire 240.000;
per il grado di Commendatore, lire 270.000;
per il grado di Grand'Ufficiale, lire 300.000;
per il grado di Cavaliere di Gran Croce, lire 330.000.

La pensione straordinaria di cui al precedente comma sostituisce, durante la vita del decorato, l'assegno connesso con la decorazione, previsto dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 212.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli articoli 3, 4 e 5 sono rimasti invariati nel testo già approvato dalla nostra Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 6, il primo comma era stato approvato dalla nostra Commissione nella seguente formulazione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in lire 2.600 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo ».

Il Senato lo ha così modificato:

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1969 in lire 2.640 milioni, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Su suggerimento della V Commissione bilancio, il relatore, il quale ha fatto proprio il suggerimento stesso, propone la seguente formulazione:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.640 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente inseriti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Relatore al primo comma.

(È approvato).

L'articolo 6 rimane pertanto, nel suo complesso, così formulato:

ART. 6.

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.640 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Informo che è stato presentato il seguente ordine del giorno, a firma degli onorevoli Guadalupi e Scarascia Mugnozza:

« La VII Commissione difesa

nell'approvare il testo unificato delle proposte di iniziativa parlamentare dei deputati Covelli ed altri, nn. 97, 106, 415, 450, 500-B, dall'oggetto: " Assegni straordinari ai deco-

rati al valor militare e dell'ordine militare d'Italia »

invita il Governo

a voler predisporre in tempo utile quanto necessario perché i miglioramenti predisposti e concessi con gli assegni straordinari vengano corrisposti entro l'anno 1969 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà posta in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1671).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle Capitanerie di porto ».

Il Relatore, onorevole De Meo, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE MEO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, brevemente. Questo disegno di legge, già approvato dal Senato, prevede una integrazione dell'articolo 32 della legge 28 luglio 1926, n. 1178 connessa con la organizzazione delle Capitanerie di porto: a queste sono state assegnate delle unità navali iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare; conseguentemente bisogna prevedere che queste navi siano comandate da ufficiali delle Capitanerie di porto, i quali, naturalmente, ne abbiano i requisiti necessari.

Da qui, il disegno di legge in discussione, per il quale anche gli Ufficiali delle Capitanerie di porto, che ne abbiano l'idoneità o provengano dal Corpo di Stato maggiore della Marina militare, possono assumere il comando di queste unità.

Per altro, l'articolo unico è molto chiaro e non credo che si debbano aggiungere altre parole per illustrarlo.

PRESIDENTE. Informo la Commissione che è previsto il parere della X Commissione

per il quale non sono scaduti i termini. È necessario, quindi, prima di procedere nella discussione, attendere detto parere, che ci auguriamo favorevole e che, per altro, dovrebbe pervenirci nella tarda mattinata.

Pertanto, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che sospendiamo momentaneamente questa discussione, per passare agli altri punti dell'ordine del giorno e ritornare infine su questo disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito (1684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito ».

L'onorevole Scarascia Mugnozza ha facoltà di svolgere la relazione.

SCARASCIA MUGNOZZA, *Relatore*. La Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito hanno una regolamentazione diversa nei confronti di quella della marina e dell'aeronautica. Questa regolamentazione riguarda soprattutto gli ufficiali che sono stati richiamati o trattenuti in servizio. La situazione si aggravava in considerazione della legge del 1965 che prevede delle maggiorazioni delle quote dei miglioramenti per coloro che vanno in trattamento di quiescenza dal 1965 in poi. Nella sostanza, per gli ufficiali e i sottufficiali richiamati in servizio si fa l'iscrizione d'ufficio, ma poi le liquidazioni elargite non corrispondono alle maggiorazioni con le quali si effettuano le trattenute. Per determinare quindi una situazione di equità, anche rispetto ai corrispondenti sodalizi delle altre due forze armate, è stato presentato questo disegno di legge che non comporta alcun onere finanziario. Pertanto, credo che il provvedimento sia giusto ed invito i colleghi a volerlo approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. In linea di massima sono favorevole al disegno di legge. Vorrei, però, osservare che, anziché provvedere al rimborso delle quote, sarebbe stato consigliabile un diverso trattamento nei confronti di coloro, in maniera da essere ammessi a godere di

tutti quei benefici predisposti con la legge del 1965. Mi rendo conto, d'altra parte, della complessità della cosa, ma perché il provvedimento potesse essere veramente equitativo, bisognava ristabilire le medesime condizioni che erano state create successivamente al 1965 e che avevano veduto esclusi coloro i quali erano andati in quiescenza il 1° luglio anziché il 5 luglio, quando fu approvata la legge. Praticamente costoro per cinque giorni sono stati privati di alcuni benefici.

Per concludere, pur se il provvedimento corregge alcune disparità, era più giusto, a mio avviso, che tutti godessero degli stessi benefici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SCARASCIA MUGNOZZA. Quello che ha detto il collega Fasoli potrebbe essere in linea teorica giusto; però, la legge del 1965 ha stabilito delle norme precise e bisogna adeguarsi ad esse.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la difesa. Non ho nulla da aggiungere, oltre il voto del Governo che il provvedimento possa essere approvato al più presto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, leggerò e porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'esercito, compresi quelli dell'arma dei carabinieri, cessano di essere iscritti rispettivamente alla Cassa ufficiali ed al Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito all'atto della cessazione dal servizio permanente o continuativo, anche se trattenuti o richiamati in servizio.

Gli ufficiali e i sottufficiali dell'esercito trattenuti o richiamati alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di essere iscritti alla rispettiva cassa o fondo dalla data stessa.

(È approvato).

ART. 2.

Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente o continuativo anteriormen-

te al 1° luglio 1965 e trattenuti o richiamati in servizio la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali rimborseranno le maggiori quote versate a partire dalla data predetta in applicazione della legge 5 luglio 1965, n. 814.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare (1685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare ».

Prego l'onorevole de Meo di sostituirsi al relatore Mazzarrino, il quale mi ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna.

de MEO, *Relatore.* Credo che il provvedimento si possa approvare senza alcuna preoccupazione, in quanto si tratta di integrare alcune norme che regolano l'afflusso di giovani ai corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare. Ci sono state delle variazioni nei titoli di studio e praticamente ora si dà la possibilità di accedere a questi corsi anche a molti giovani che hanno titoli di studio che prima non erano ritenuti idonei. Credo, quindi, che il provvedimento sia giusto e invito a dare un voto favorevole ad esso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FASOLI. Sappiamo tutti come si sia venuto ad assottigliare il numero di coloro che accedono a determinate carriere. E solamente in presenza di questa estrema difficoltà di reclutamento si provvede, ora, ad allargare la schiera di coloro che possono partecipare ai corsi. Ma credo che non possa essere solo questo il provvedimento, o meglio, il criterio con il quale il ministero potrà rimediare alla deficienza di reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare. D'altra parte, non è il caso qui di stare a ricordare quelle che sono state le argomen-

lazioni che noi, spesse volte, abbiamo sviluppato nell'ambito della discussione di tutto il problema del reclutamento. Pertanto, pur essendo favorevole al provvedimento, ritengo che esso sia tardivo ed insufficiente.

GUADALUPI. Siamo d'accordo sul provvedimento, la cui presentazione è una logica conseguenza della riscontrata necessità di allargare la piattaforma di partecipazione dei concorrenti.

Non mi sembra molto esatta l'osservazione del collega Fasoli — e il rappresentante del Governo potrebbe darci dati statistici in merito, ove fosse necessario — che il reclutamento in questo settore non è molto facile. L'indice di partecipazione ai concorsi dell'arma aeronautica è molto alto, mentre i posti sono quelli che sono, e se adesso si viene ad allargare le condizioni delle partecipazioni al concorso per il ruolo servizi della sanità, il provvedimento — come ricordava il collega de Meo — comporta un giusto livellamento alle condizioni già in atto nell'esercito e nella marina, laddove si riconosce che un laureato può prendere l'abilitazione all'esercizio professionale dopo la laurea in medicina e chirurgia, anche durante il corso per ufficiale di complemento, salvo a restare confinato nel grado di sergente qualora non consegua l'abilitazione.

Quindi riteniamo che il provvedimento sia tempestivo e idoneo a soddisfare queste esigenze di ordine sociale e realizzi una certa armonia con l'assetto degli studi determinato in questi ultimi anni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo (e ciò parrebbe una contraddizione) con tutte e due le osservazioni fatte, sia dall'onorevole Fasoli che dall'onorevole Guadalupi. Il provvedimento è — sì — tardivo, ma in rapporto ai provvedimenti presi nel settore degli studi, per l'accesso alle università (per altro, è logico che l'amministrazione militare non potesse recepire con una uguale immediatezza la nuova impostazione degli studi); per altro verso è tempestivo, in quanto presenta, oggi, una possibilità allargante della piattaforma di accesso ai corsi, corrispondente a quella che è l'impostazione attuale degli studi. Chiedo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, leggerò e porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Nell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare, le lettere *a)*, *f)* e *g)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* per il ruolo servizi dell'arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;

f) per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;

g) per il ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia ».

(È approvato).

ART. 2.

Gli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

Gli allievi predetti che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione d'esami successiva alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

(È approvato).

ART. 3.

Il periodo di almeno tre mesi, indicato nell'articolo 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, è ridotto ad almeno 1 mese.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto subito in votazione a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e dei disegni di legge esaminati questa mattina.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge: COVELLI; DURAND DE LA PENNE; SCARASCIA MUGNOZZA; BOLDRINI; MICHELINI: « Assegni straordinari ai decorati al valor militare e dell'ordine militare d'Italia » (Testo unificato modificato dalla IV Commissione permanente del Senato) (97-106-415-450-500-B).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifiche alle norme riguardanti la Cassa ufficiali e il Fondo di previdenza sottufficiali dell'esercito » (1684).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'aeronautica militare » (1685).

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, D'Alessio, D'Auria, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fanelli, Fasoli Giuseppe, Fornale, Guadalupi, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Palmitessa, Pietrobono, Piscitello, Ruffini, Scarascia Mugnozza, Trombadori, Vaghi e Vecchiarelli.

(La seduta, sospesa alle 10,45, riprende alle 17).

Discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (1671).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del disegno di legge, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato: « Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo della capitaneria di porto ».

L'esame del provvedimento, iniziato stamani, è stato sospeso in attesa che la X Commissione esprimesse il suo parere. Questa ha espresso parere favorevole, con il suggerimento, per altro, di estendere al personale interessato al provvedimento le indennità corrisposte al personale di pubblica sicurezza.

Ciò comporterebbe, però, un onere di spesa che ci costringerebbe a sospendere nuovamente l'esame del provvedimento. Qual è il parere del relatore ?

de MEO, *Relatore*. Ringrazio la X Commissione per il parere favorevole; quanto al suggerimento, ne terremo conto in altra sede, tanto più che la materia forma già oggetto di studio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) armare le unità navali assegnate al servizio delle Capitanerie di porto ed iscritte nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare, nonché farne assumere il comando, per l'assolvimento dei compiti di istituto, a propri ufficiali che abbiano conseguito il titolo professionale di capitano di lungo corso o che provengano dal Corpo di stato maggiore della Marina militare, in possesso, gli uni e gli altri, dei requisiti prescritti per l'esercizio del comando navale ».

V LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1969

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, esso sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 32 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare, riguardante le attribuzioni del Corpo delle capitanerie di porto » (1671).

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Boldrini, Bologna, Bortot, D'Alessio, D'Auria, de Meo, de Stasio, D'Ippolito, Fannelli, Fasoli, Fornale, Gitti, Lima, Lombardi Mauro Silvano, Lucchesi, Mattarella, Nahoum, Napoli, Palmitessa, Pietrobono, Piscitello, Ruffini, Scarascia Mugnozza, Trombadori e Vecchiarelli.

La seduta termina alle 17,30

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO